

Udine, 12 marzo 2020

OGGETTO: Conseguenze del coronavirus sull'attività aziendale ed utilizzo degli ammortizzatori sociali.

Circolare numero 011/2020

In breve

Come è noto in questi ultimi tempi, a causa della necessità di contenere la diffusione della Covid-19, si stanno succedendo una serie di provvedimenti normativi ed amministrativi che hanno limitato e/o impedito l'attività delle aziende e/o dei dipendenti.

In tali ipotesi per alcune tipologie di aziende è possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali. E' stata annunciata l'emanazione di un decreto che dovrebbe estendere gli ammortizzatori sociali anche ai settori di attività esclusi.

Approfondimento

In linea di massima in tutte le ipotesi in cui l'attività lavorativa viene impedita a ragione di un provvedimento della pubblica autorità (salvo che il provvedimento non sia riconducibile ad una diretta responsabilità aziendale) risultano contemporaneamente penalizzate entrambe le parti del rapporto di lavoro. Infatti in ipotesi di chiusura imposta da un terzo vengono a cadere le prestazioni corrispettive del rapporto di lavoro, con la conseguenza che il datore di lavoro non può pretendere/ricevere la prestazione lavorativa e il lavoratore non può pretendere/ricevere la retribuzione. In conseguenza, in caso di chiusura per ordine dell'autorità, il datore di lavoro è legittimato a comunicare un tanto ai propri dipendenti e non è prevista decorrenza di retribuzione.

Qualora il provvedimento della pubblica autorità non preveda la chiusura dell'attività aziendale ma ne preveda la limitazione, per il datore di lavoro diventa oltremodo difficoltoso gestire la situazione in quanto, trovandosi nella condizione di dovere scegliere quali dipendenti devono essere sospesi e per quale durata, non si troverà in una situazione di impedimento dell'attività lavorativa cagionata da un terzo.

Tanto nell'ipotesi di blocco totale dell'attività, quanto in ipotesi di limitazione dell'attività, quanto in ipotesi di calo di lavoro dovuto ad eventi esterni (crisi aziendale, crisi di settore, crisi dovuta alle problematiche conseguenti alla diffusione della Covid-19) qualora fosse possibile attivare un ammortizzatore sociale a parziale copertura della retribuzione perduta dal lavoratore, il datore di lavoro è sostanzialmente obbligato ad attivarsi; fermo restando che il criterio generale in materia di ammortizzatori sociali prevede la preventiva fruizione di ferie e/o permessi pregressi (maturate in anni precedenti e non ancora godute) prima di ricorrere alle provvidenze statali.

Inoltre, al fine di evitare al lavoratore la spesso pesante penalizzazione economica derivante dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali, è sempre possibile concordare la fruizione di ferie e/o permessi anche dell'anno in corso. Tale comportamento è stato consigliato anche dai recenti provvedimenti normativi, ma va applicato avendo riguardo anche al fatto che, una volta consumate le ferie e/o i permessi dell'anno in corso, non sarà più possibile fruirle in caso di bisogno.

Ammortizzatori sociali

In questi ultimi giorni è stata più volte annunciata l'emanazione di un decreto che dovrebbe estendere gli ammortizzatori a tutti i settori produttivi. Inoltre è stato specificato che per l'adozione di qualsiasi tipo di ammortizzatore sociale collegato all'emergenza sanitaria Covid-19 sarebbero state adottate procedure semplificate, tempi per effettuare la richiesta più lunghi del normale e possibilità di adottare le sospensioni con effetto retroattivo.

Al momento in cui formiamo la presente Circolare il decreto di cui sopra non è stato ancora adottato, pertanto i principali ammortizzatori sociali applicabili nel territorio della nostra regione risultano essere i seguenti.

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)

La CIGO è uno strumento riservato alle sole aziende industriali che, oltre ad essere utilizzato per crisi temporanee di mercato, può essere utilizzato anche nell'ipotesi di situazioni aziendali dovute a eventi transitori non imputabili all'impresa o ai dipendenti, rientra in tali situazioni anche la sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori.

A titolo esemplificativo lo strumento è adottabile anche nei casi seguenti:

- blocco totale dell'attività dovuto a provvedimento della pubblica autorità;
- riduzione dell'attività dovuto a provvedimento della pubblica autorità;
- riduzione dell'attività (crisi di lavoro) direttamente o indirettamente indotta dalle esigenze di contenimento della diffusione della Covid-19.

Ad oggi la procedura relativa alle prime due causali prevede la possibilità di sospendere subito il personale fornendo alle Organizzazioni Sindacali una mera informativa. La terza causale richiede un'informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali con la possibilità di iniziare la sospensione del personale solo dopo avere espletato una procedura sindacale che prevede la necessità di incontrare il sindacato e potrebbe durare anche 20 giorni.

Considerato che le tempistiche e le necessità di contatto non sembrano compatibili con l'emergenza sanitaria in corso è auspicabile che il decreto in attesa di emanazione semplifichi le procedure.

Fondo d'Integrazione Salariale (FIS)

La riforma degli ammortizzatori sociali del 2015 ha previsto la possibilità per le parti sociali di dare vita a Fondi di Solidarietà Bilaterali con la finalità di assicurare ai lavoratori un ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro da utilizzare in presenza di una delle causali tipiche della cassa Integrazione. Tali Fondi sono stati attivati in pochissimi settori. Per i settori in cui tali fondi non sono stati attivati è previsto un Fondo residuale denominato FIS.

Pertanto il FIS è uno strumento riservato ad aziende non industriali in settori nei quali non sono stati attivati i Fondi di Solidarietà Bilaterali. Tali aziende purchè abbiano più di 15 dipendenti possono ricorrere al c.d. assegno ordinario che – analogamente alla CIGO – può essere utilizzato anche in ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori.

A titolo esemplificativo lo strumento è adottabile anche nei casi seguenti:

- blocco totale dell'attività dovuto a provvedimento della pubblica autorità;
- riduzione dell'attività dovuto a provvedimento della pubblica autorità;
- riduzione dell'attività (crisi di lavoro) direttamente o indirettamente indotta dalle esigenze di contenimento della diffusione della Covid-19.

Ad oggi la procedura relativa alle prime due causali prevede la possibilità di sospendere subito il personale fornendo alle Organizzazioni Sindacali una mera informativa. La terza causale richiede un'informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali con la possibilità di iniziare la sospensione del personale solo dopo avere espletato una procedura sindacale che prevede la necessità di incontrare il sindacato e potrebbe durare anche 20 giorni.

Considerato che le tempistiche e le necessità di contatto non sembrano compatibili con l'emergenza sanitaria in corso è auspicabile che il decreto in attesa di emanazione semplifichi le procedure.

Segnaliamo che nell'ambito del FIS, oltre all'assegno ordinario sopra descritto è previsto anche il c.d. assegno di solidarietà. Tale strumento riguarda le aziende che impiegano più di 5 dipendenti, è utilizzabile solo dopo una dichiarazione di esubero occupazione al fine di evitare i licenziamenti ed è ammesso solo con riduzione dell'attività (non è prevista la sospensione), in conseguenza male si concilia ad affrontare l'emergenza covid-19.

Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato (FSBA)

Il FSBA è un Fondo Bilaterale riservato alle aziende artigiane che è stato costituito con la finalità di assicurare ai lavoratori un ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per una delle causali tipiche della cassa Integrazione.

Le parti sociali dell'artigianato hanno introdotto una specifica causale d'intervento, per un totale di 20 settimane, connessa alla sospensione dell'attività aziendale determinata dal Coronavirus.

Nel caso del FSBA pertanto la causale "coronavirus" è utilizzabile nei casi seguenti:

- blocco totale dell'attività dovuto a provvedimento della pubblica autorità;
- riduzione dell'attività dovuto a provvedimento della pubblica autorità;
- riduzione dell'attività direttamente o indirettamente indotta dalle esigenze di contenimento della diffusione della Covid-19.

Le domande con causale "coronavirus" possono già essere inviate.

Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD)

Come già detto si tratta di uno strumento che attualmente non interessa la nostra regione, ma che verosimilmente verrà adottato nei prossimi giorni e potrebbe dare copertura a tutte quelle aziende che, a ragione del settore di appartenenza e/o del numero dei dipendenti in forza, non possono utilizzare gli ammortizzatori sopra individuati.

Lo Studio rimane a disposizione delle aziende per fornire informazioni ed assistenza sull'utilizzo degli ammortizzatori sociali e fa riserva di tornare tempestivamente sull'argomento non appena verrà emanato il decreto più volte annunciato.

In allegato riportiamo la bozza di una comunicazione che potrebbe essere recapitata ai dipendenti qualora vi fosse la necessità di ridurre e/o sospendere l'attività.

(Su carta intestata aziendale)

Al personale interessato

Luogo, data

OGGETTO: riduzione e/o sospensione dell'attività aziendale a seguito dell'emergenza sanitaria causata dalla Covid-19.

Con la presente comunichiamo ai dipendenti interessati che a seguito dell'emergenza sanitaria causata dalla Covid-19, tenuto conto dei provvedimenti amministrativi e normativi che hanno limitato e/o impedito le attività aziendali, considerate le regole introdotte a tutela della salute dei dipendenti ci troviamo, oggettivamente, nell'impossibilità di proseguire l'attività a ragione di situazioni aziendali dovute a eventi transitori non imputabili all'impresa o ai dipendenti.

Per quanto sopra l'attività dei seguenti dipendenti risulterà sospesa/ridotta in base al programma di seguito evidenziato:

*(Fornire indicazioni circa: l'inizio del provvedimento; la presumibile fine;
il personale interessato; il programma delle ore di sospensione/riduzione)*

Qualora previsto dalle vigenti disposizioni normative sarà nostra cura attivare eventuali ammortizzatori sociali che possano dare copertura economica alle ore di mancata prestazione lavorativa. Eventualmente, allo scopo di mitigare parzialmente le conseguenze economiche della sospensione/riduzione, provvederemo a fare fruire di ferie e permessi arretrati.